

**CAMERA DEI DEPUTATI**

Sessione 1863.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 28. gembre 1864.  
dal Ministro della Pubb. Istruzione*

**OGGETTO**

**Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima**

**Ufficio 1°**

» **2°**

» **3°**

» **4°**

» **5°**

» **6°**

» **7°**

» **8°**

» **9°**

**Relatore**

**Adottata nella tornata del**

**186**

348

# Signori

Col disegno di legge sulle tasse scolastiche per le università e i licei, che io mi pregio di sottoporre alla vostra considerazione, vi propongo di aumentare, aumentabile alquanto le tasse universitarie, e di parificare le tasse liceali, sapendosi quali sono in alcune provincie, diminuibili in altre, le stabiliscivole a quelle che in tutto ancora essenti. —

Ma quando alle tasse universitarie giura ricordarsi che la parificazione stabilita con la legge del 31 luglio 1852, ebbe il duplice fine di porre un termine ad una disuguaglianza di contributi nelle varie università dello Stato spaventata da una disuguaglianza scolastica, e di ridurre giustizia al principio, da un eguale godimento di benefici non era dovuto non pagando in una eguale distribuzione di pesi? —

Ugale anche però era in quella parificazione fra il massimo delle tasse esistenti in Italia, che era quello prescritto dalla legge Napoli emanata a L. 1853, e il minimo che era quello dell'Università di Napoli emanata a L. 1853, la legge del 31 luglio prevalse a misura la più utile, reputando che il beneficio della parificazione fosse tale e tanto da far portare sopra di ogni altra considerazione. —

Ma per un tale ordinamento avvenne che, allorché le non prospero condizioni finanziarie dello Stato imponevano maggior parsimonia nell'uso del denaro pubblico, il mantenimento delle università passasse più gravemente sul fisco, offuscando sul altro principio di equità, quello cioè d'aggravare tutti i contribuenti e i oneri che tornano a beneficio di una classe di cittadini che generalmente è la più agiata. —

Maestri le nuove tasse universitarie in confronto con  
quelle de' Licei, presentavano una sproporzione non lontana  
dalla ingiustizia. Neanche infatti ne' Licei napoletani le tas-  
se di esami e d'iscrizione annua ammontano a L. 205, nelle Uni-  
versità di tutto il Regno, dopo quella legge, si compie tutto il  
corso della Facoltà di Lettere e Filosofia con soli L. 165, quello  
di Scienze fisiche, naturali e matematiche con L. 200, quello  
di Medicina e Chirurgia con L. 250.

L'annuale dunque che io vi propongo nelle tasse uni-  
versitarie tende a riparare a questi inconvenienti e ai danni  
che l'esperienza ha dimostrati nell'attuale ordinamento.  
Esso tiene conto facile di conoscere sul rapporto gravoso delle  
tasse degli studii più colti del resto d'Europa, non è tale da  
impedire gravoso alle famiglie che frequentano dell'alta cultura  
di quei dispendiosi istituti. Esso non pone impedimenti  
agli alunni di modesta fortuna che sono più segnalati nello  
studii, anche per mantenere ferme le disposizioni per  
la dispendio. Esso infine stabilisce una ripartizione  
dei corsi in più equa proporzione coi benefici.

Il modo di distribuire le tasse universitarie fu  
sempre di grave dispendio in seno di questa Camera,  
quando fu proposta la legge del 1821. Senza rinviare le  
ragioni con le quali i vari sistemi furono proposti,  
io stimo che la distribuzione adottata per le tasse dell'in-  
segnamento elementare sia il più accorato anche per le  
tasse universitarie. In conformità di quelle adunque  
sarebbe stabilita una tassa d'iscrizione; una tassa  
d'iscrizione annua; e una tassa d'esame quale si diploma.

Quanto alla distribuzione delle tasse per facoltà, ho  
creduto di non dover stabilire alcuna differenza, sia perché  
sarebbe difficile il determinare su quali tasse e per quali  
ragioni alcuni studii sarebbero più favoriti e altri  
meno; sia perché d'incoraggiamenti che potessero derivare  
agli studii della stessa tassa imposta per alcuni di

121 non sono stati sperimentati i più efficaci a conseguire lo scopo. Quegli incoraggiamenti devono essere, a mio parere, di altra natura. Non è più fuori di luogo il rivedere a tal uopo non anche la concessione di questa Camera, incaricata di esaminare la proposta. Era così in questa legge del 1862, nel suo ultimo progetto suggeriva la tassa uniforme per tutte le facoltà, come già aveva fatto la Commissione del Senato del Regno a cui era stato annunciato l'ordine delle cose, ma interrotto dall'onorevole senatore Matteucci.

Per la tassa nelle nuove concessioni d'opere ancora la giustificazione, e le differenze sono tali da richiedere in nome della equità un coltello provvisorio. La Spagna e la Grecia hanno esultato per le tassa nei loro giardini e nei loro fiori. Nelle altre provincie esse sono regolate nella misura seguente:

Provincie antiche, Lombardia,  
Emilia, Marche e  
Umbria.  
questa la legge 15. g. 1859.

Provincie napoletane  
giunta  
la legge  
10. febbrajo 1851.

Zucchi	Esame o' ammissione.	L.	15. —	L.	"
	" di licenza "	"	30. —	"	25. —
	Inservibile ancora per 5 anni in ragione di L. 50.	"	90. —	"	"
	Id. in ragione di L. 70.	"	"	"	210. —
		L.	135. —	L.	235. —
Cinnari	Esame d' ammissione	L.	5. —	L.	"
	Id. di licenza.	"	15. —	"	15. —
	Inservibile ancora per 5 anni in ragione di L. 15.	"	75. —	"	"
	Id. in ragione di L. 50. —	"	"	"	250. —
		L.	95. —	L.	265. —

Non parlo di 'finanzi': qui saranno oggetto di altro progetto di legge. Ma toccando de' licei non credo necessarii dispendiosi in molte parole per dimostrare come ancora si farebbe recuperare la spesa di cui ora godono la Sicilia e la Toscana, e sottoporre ad una legge comune tutte quante le provincie del Regno. Ciò posto io vi propongo che la pianificazione precorresse per base le tasse prescritte dalla Legge Scafati. Le quali, oltre all'essere in questa misura che pare meglio adattare alle condizioni del paese, hanno il vantaggio di nulla innovare in parecchie considerabili provincie, di alleviare le napoletane e di non toccare proprio nessuna la dove deggiono innovarsi per la prima volta. —

A questo punto io sento la necessita di proporvi per svariate ragioni, non ultima delle quali è l'uniformità del sistema, che l'aumentare delle tasse che pagari ne licei vada a beneficio dello Stato. —

Io so vero dopo che lo propino vennero soppresso per l'insufficienza delle università, non è bene il mantenerle ne licei. —

Lo esaminare dev'essere obbligo dell'insegnante, e il farlo gratuitamente se non lo favorisce nell'interesse gli esige la considerazione. —

Se non che quest'obbligo non potrebbe giustamente imporre, quando trattasi di candidati provenienti da istituti non governativi, tanto per questi candidati si mantenga in vigore il sistema sanzionato già dalle leggi precedenti, quello cioè di una prova sopra a carico degli stessi candidati, la quale va ripartita fra gli esaminatori. —

Signore,

Senza voler attribuire al progetto di legge che vi presento un carattere esclusivamente finanziario, non debbo tuttavia parlare in silenzio che non è <sup>opportuno</sup> il riflettere ~~che non~~ ~~il riflettere~~ che per ogni ~~in parte~~ ~~dirigere~~ col

150  
protracciare all'incarico un maggior provento che poco si  
differa dal milione. Che se a questo vantaggio si aggiungono  
quelli che derivano dalla parsimonia delle tasse nelle suc-  
cursali del Regno e da una più giusta correlazione  
tra il sistema di esse e quello delle universitarie, metto  
fiducia che vorrete sanzionare col vostro voto le proposte  
che ho l'onore di sottoporvi.

Torino 20. novembre 1864.

Vicini

Relazione  
al progetto di legge per le tasse volutarie

*Prova di lettura del progetto*

252

*2 copie  
100 copie se finij*

*274*

SESSIONE 1863-1864

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'istruzione pubblica

(NATOLI)

nella tornata del 28 novembre 1864.

### Disposizioni intorno alle tasse universitarie e liceali.

SIGNORI! — Col disegno di legge sulle tasse scolastiche per le Università ed i licei, che io mi pregio di sottoporre alla vostra considerazione, vi propongo di riorlinare, aumentandole alquanto, le tasse universitarie, e di parificare le liceali, lasciandole quali sono in alcune provincie, diminuendole in altre, ed estendendole a quelle che ne vanno ancora esenti.

In quanto alle tasse universitarie, giova ricordare che la parificazione stabilita con la legge del 31 luglio 1862 ebbe il duplice fine di porre un termine ad una disuguaglianza di contributi nelle varie Università dello Stato, sperimentata dannosa alla disciplina scolastica, e di rendere giustizia al principio, che un eguale godimento di benefizi non deve andare scompagnato da una eguale distribuzione di pesi.

Egli accadde però che in quella parificazione fra il massimo delle tasse esistenti in Italia, che era quello prescritto dalla legge Casati, ammontante a lire 1835, ed il minimo, che era quello dell'Università di Napoli, ammontante a lire 155, la legge del 31 luglio prendesse a misura le più miti, reputando che il beneficio della parificazione fosse tale ~~quanto~~ da vincere ogni altra considerazione.

*A*

*y*

*y*

*+ //*



2

Ma per un tale ordinamento avvenne che, allorquando le non prospere condizioni finanziarie dello Stato imponevano maggior parsimonia nell'uso del danaro pubblico, il mantenimento delle Università passasse più gravemente sul tesoro, offendendo un altro principio di equità, quello cioè di aggravare tutti i contribuenti di oneri che tornano a beneficio d'una classe di cittadini che generalmente è la più agiata.

Oltrechè le nuove tasse universitarie, in confronto con quelle de' licei, presentarono troppo grave proporzione. Mentre infatti ne' licei napoletani le tasse di esami e d'iscrizione annua ammontano a lire 235, nelle Università di tutto il regno, dopo quella legge, si compie il corso di lettere e filosofia con sole lire 155, quello di scienze fisiche, naturali e matematiche con lire 240, quello di medicina e chirurgia con lire 280.

una

L'aumento adunque che io vi propongo nelle tasse universitarie, tende a riparare a questi inconvenienti e ai danni che l'esperienza ha dimostrati nell'attuale ordinamento. Esso, come torna facile di conoscere dal raffronto colle tasse degli Stati più colti del resto d'Europa, non è tale da riuscire gravoso alle famiglie che fruiscono dell'alta cultura di quei dispendiosi istituti. Esso non pone impedimenti agli alunni di ristretta fortuna che sono più segnalati nello studio, dacchè sono mantenute ferme le disposizioni per le dispense. Esso infine stabilisce una ripartizione di oneri in più equa proporzione coi benefici.

st //

Il modo di distribuire le tasse universitarie fu argomento di grave discussione in seno di questa Camera, quando fu proposta la legge del 1862. Senza riandare le ragioni con le quali i vari sistemi furono propugnati, io stimo che la distribuzione adottata per le tasse dell'insegnamento secondario sia la più acconcia anche per le tasse universitarie. Laonde in conformità di quelle verrebbe stabilita una tassa di ammissione, una tassa d'iscrizione annua, ed una tassa d'esame finale di diploma.

Quanto alla distribuzione delle tasse per Facoltà, ho creduto di non dover stabilire alcuna differenza, sia perchè sarebbe difficile di determinare su quali basi e per quali ragioni alcuni studi andrebbero più favoriti ed altri meno; sia perchè gli incoraggiamenti che potessero derivare agli studi dalla minor tassa imposta per alcuni di essi, non sono stati sperimentati i più efficaci

324

a conseguire lo scopo. Questi incoraggiamenti devono essere, a mio parere, di altra natura. Non è poi fuor di luogo il ricorrere a tal uopo che anche la Commissione di questa Camera, incaricata di esaminare la proposta da cui è uscita la legge del 1862, nel suo ultimo progetto suggeriva la tassa uniforme per tutte le Facoltà, come già aveva fatto la Giunta del Senato del regno, a cui era stato commesso l'esame dello schema iniziato dall'onorevole senatore Matteucci.

2/7

Per le tasse nelle scuole secondarie classiche manca ancora la parificazione, e le difformità sono tali da richiedere in nome dell'equità un sollecito provvedimento. La Toscana e la Sicilia vanno esenti da tasse nei loro ginnasi e nei loro licei. Nelle altre provincie esse sono regolate nella misura seguente:

+ //

	Provincie antiche, Lombardia, Emilia, Marche ed Umbria giusta la legge 19 novembre 1859	Provincie napoletane giusta la legge 10 febbraio 1861
	L I R E	L I R E
<b>LICEI</b> — Esame d'ammissione . . . . .	15	»
Esame di licenza . . . . .	80	25
Iscrizione annua per tre anni, in ragione di lire 80	90	»
Iscrizione annua per tre anni, in ragione di lire 70	»	210
	<u>185</u>	<u>235</u>
<b>GINNASI</b> — Esame d'ammissione . . . . .	5	»
Esame di licenza . . . . .	15	15
Iscrizione annua per cinque anni, in ragione di lire 15	75	»
Iscrizione annua per cinque anni, in ragione di lire 50	»	250
	<u>95</u>	<u>265</u>

Non parlo de' ginnasi; essi saranno oggetto di altro progetto di legge. Ma toccando dei licei, non credo necessario diffondermi in molte parole per dimostrare come occorra di fare scomparire la esenzione di cui ora godono la Sicilia e la Toscana, e sottoporre ad una legge comune tutte le provincie del regno. Ciò ~~potrebbe~~, io proporrei che la parificazione prendesse per base le tasse prescritte dalla legge Casati, le quali, oltre all'essere in quella misura che pare meglio adeguata alle condizioni del paese, hanno il vantaggio di nulla immutare in parecchie considerevoli provincie, di alleviare le napoletane, e di non tornare troppo

forme //

+ //

preme //

4  
pesanti là dove devono mettersi per la prima volta.

A questo punto io sento la necessità di proporvi per isvariate ragioni, non ultima delle quali è l'uniformità del sistema, che l'ammontare delle tasse che pagansi ne' licei vada a beneficio totale dello Stato.

E in vero, dopo che le propine vennero soppresse per gli insegnanti delle Università, non è bene il mantenerle nei licei. Io esaminare dev'essere obbligo dell'insegnante; e il farlo gratuitamente, se non lo favorisce nell'interesse, gli cresce la considerazione.

Se non che quest'obbligo non potrebbe giustamente imporre, quando trattisi di candidati provenienti da istituti non governativi; laonde per questi candidati si mantenne in vigore il sistema sancito già dalle leggi presenti, quello cioè di una sovratassa a carico degli stessi candidati, la quale va ripartita fra gli esaminatori.

Signori, senza voler attribuire al progetto di legge che vi presento un carattere esclusivamente finanziario, non debbo tuttavia passare sotto silenzio che non è spregevole il risultato che per esso otterrassi ~~col pro-~~ ~~cedere~~ all'erario un maggior provento che non molto si discosta dal milione. Che se a questo ~~provento~~ si aggiungono ~~frutti~~ che derivano dalla parificazione delle tasse nelle scuole liceali del regno, e da una più giusta correlazione tra il sistema di esse e quello delle universitarie, nutro fiducia che vorrete sanzionare col vostro voto le proposte che ho l'onore di sottomettervi.

-Propinando  
il risultato

X  
Vantaggi

1a

356

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 1, 3 e 5, in quanto non sono espressamente derogate, della legge 31 luglio 1862, a cominciare dall'anno scolastico 1865-1866 le tasse universitarie saranno regolate a norma della tabella A qui unita.

Art. 2.

Le tasse scolastiche per i licei governativi, a cominciare dalla stessa epoca, saranno regolate a norma dell'annessa tabella B, e versate integralmente nelle casse dello Stato.

I candidati provenienti da scuole pubbliche non pagate, da scuola paterna o da scuole private, per esser ammessi agli esami di licenza nei predetti istituti governativi saranno obbligati a pagare, oltre la tassa normale, una sovrattassa eguale ad essa, il cui provento andrà diviso per parti uguali fra i membri componenti la Giunta esaminatrice.

Handwritten notes and signatures on the left margin.

TABELLA A.

Tasse nelle Università governative:

Esami di ammissione . . . . .	L.	50
Iscrizione annua . . . . .	»	100
Esame finale . . . . .	»	150

TABELLA B.

Tasse nei licei governativi:

Esami d'ammissione . . . . .	L.	15
Iscrizione annua . . . . .	»	30
Esami di licenza . . . . .	»	30

**ALLEGATO.***Calcolo del prodotto delle nuove tasse scolastiche.***Tasse universitarie.**

Somma attualmente iscritta nel bilancio dell'entrata, capitolo 24 . . . . . L. 500,000

**Nuove tasse.**

La statistica dell'anno 1862-1863, il cui specchio riassuntivo va annesso all'*Annuario* del corrente anno, dà una frequenza nelle Università dello Stato di 15.508 studenti ed uditori, il numero di 1545 esami d'ammissione, il numero di 1932 gradi accademici conferiti.

Bisogna far le debite deduzioni delle Università libere di Ferrara, Camerino, Urbino e Perugia; bisogna tener conto della speciale condizione dell'Università di Napoli; bisogna infine prevedere una diminuzione nella frequenza della scolaresca.

Sopra tali basi adunque si fondarono le seguenti ipotesi:

1500 esami d'ammissione, a lire 50 . . . . .	L.	75,000
1800 esami per collazione di gradi, a lire		
150. . . . . »	»	270,000
14,000 iscrizioni annue, a lire 100 . . . . .	»	1,400,000

Totale . . . . . L. 1,745,000

Deduzione del 10 per 100 per le dispense » 174,500

Altro fondo a calcolo da dedursi per rimborsi agli alunni che frequentano corsi liberi . . . . . » 270,500

Resta netta la somma di . . . . . L. 1,300,000

Differenza in più sulla somma ora presentata in bilancio . . . . . L. 800,000

**Tasse scolastiche nei licei governativi.**

La statistica preaccennata reca nell'anno scolastico 1862-1863 una frequenza di scolaresca di 4612 nei licei. Ora, facendo le deduzioni delle dispense sulla base di almeno 10 per 100, e volendo tenere l'ipotesi entro le più miti proporzioni, si suppone che nei 67 licei governativi la media della scolaresca sia di 3000, gli esami d'ammissione 1000, quelli di licenza 2000.

Handwritten calculations and notes:

$\begin{array}{r} 1,745,000 \\ - 475,000 \\ \hline 1,270,000 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1,745,000 \\ - 445,000 \\ \hline 1,300,000 \end{array}$
---	---

Questo linee vanno più in dentro

questi

Sopra tali basi si avrebbero ~~(seguenti)~~ risultamenti:

**Licei.**

1000 esami d'ammissione, a lire 15 . . .	L.	15,000
3000 iscrizioni annue, a lire 30 . . . . . »		90,000
2000 esami di licenza, a lire 30 . . . . . »		60,000
		<hr/>
Totale . . . . .	L.	<u>165,000</u>

**Riassunto.**

Prodotto delle tasse universitarie . . .	L.	1,300,000
Prodotto delle tasse nei licei . . . . . »		165,000
		<hr/>
Totale . . . . .	L.	<u>1,465,000</u>
Somma ora iscritta in bilancio (compresi anche i ginnasi) . . . . .		
	L.	<u>645,000</u>
Differenza in più (senza tener conto dei ginnasi) . . . . .		
	L.	<u>820,000</u>

Commi. per legge n. 279.

Prospetto Verbale della seduta di Mercoledì 3 Febb. 1886.

Alla ora 10 1/2 ant.

Presenti: 2.4 dep. D'Alagni (Uff. 1.)

Tenca ( " 2 )

Pedregal ( " 3 )

Dardachini ( " 4 )

Maffei ( " 5 )

Capitolo 1.° Uff. 1.° riguardando a brief. di dep. Dardachini e a legge  
il dep. Maffei, e singoli. Commisario esprime l'avisio del rispetto ufficio.

L'Uff. 1.° assente la legge, esprimendo però l'avisio che avrebbe dovuto  
avere la spesa del regime finale aumentandosi in proporzione quella dell'istruzione  
normale rispetto alla Unversità; e rispetto alla spesa locale che avrebbe a togliere  
la spesa per.

L'Uff. 2.° ammise il limite stabilito per le spese universitarie. Non sia  
ovvero di quelle fissate per l'Uni, avendo prima deliberato il progetto  
di questo istituto alla pari. Esprime però l'avisio che non avrebbe ingolfi  
esportazione agli studenti parvati, e che minore spesa a spesa la spesa per quella  
della facoltà di scienze e lettere e per le abbelle della scuola normale, avuto  
rispetto al minore onere che li attende alla rispettiva carriera.

L'Uff. 3.° ~~approva~~ <sup>approva</sup> in compenso il progetto, esprimendo desideri analoghi a  
quelle manifestati dall'Uff. 1.°

L'Uff. 5.° approva la legge, dando mandato di fiducia al Commisario,

L'Uff. 6.° adotta il disegno di legge, <sup>re dà mandato di fiducia al Comm.</sup> esprimendo l'avisio che la spesa di istruzione  
verrebbe spesa e accumulata con quella di regime finale per togliere il pericolo che la prima  
si spesse per essere fradate da studenti e quella ~~produrre~~ <sup>produrre</sup> ~~attestati~~ <sup>attestati</sup> di frequenza e corsi per  
vanti, senza esservi realmente intervenuti. Opini che la spesa accumulata per più ripartita,

a comodo delle famiglie, in pagamenti rateali annuali; e che diverse  
voci si ponga la misura secondo le diverse facoltà, aprendo questa l'adito a car-  
riere non tutte egualmente lucrose. Infine espone il voto che quella parte degli esami  
locali fosse mantenuta la propria a favore degli impieghi, onde evitare lo zelo.

L'Off. 9 diede mandat di fiducia al Comm. Espone per altro il diffidio  
che, tenuto ferma la cifra totale delle spese universitarie, non può risultare  
unreplate quella d'istruzione e scemata quella dell'esame finale, all'uopo di  
por freno alla inguadante impetuosa delle varie carriere, e porre per tutto il be-  
neficio nelle università di Venezia.

Domanda la riforma generale, precedesi a disputarsi il seguente:

Sull'art. 1. opera il Dep. Borio che il Regiam. degli esami si avvilisca  
a di Venezia non si trovasse pena a che i libri non passino alla provincia;  
propone di spandere la spesa d'istruzione <sup>universitaria</sup> come generalissima neppure all'impie-  
mento privato.

Il Dep. Tenca replica alla il compare l'Esame di Venezia, anche  
perché è il modo di computare le attestazioni di coloro che non proseguono  
nella carriera degli studi: oltre lo studio locale.

Il Dep. Borio che propone che la spesa d'istruzione universitaria sia  
avvicinata alla spesa fatta di Lire 130, tolta quella dell'esame finale.

Il Dep. Tenca mostra come si possa sistemare agevolmente l'adito a fornire  
la spesa.

Il Dep. Masparani insiste negli argomenti che determinano il 6. Off.  
a proporre la soppress. della spesa d'istruzione, e tenerla che ~~adeguata~~ <sup>che</sup> a mag-  
giori ragioni militari contro l'educazione la proposta di <sup>elevata al cifra maggiore,</sup> ~~formalmente~~ <sup>per</sup> ~~avvicinando~~ <sup>facendo</sup>  
di in spesa quella dell'esame finale. L'esame è pretensione di servizio, che merita un costo  
rispettivo speciale.

Il Dep. Borio che replica che come non il caso che taluni si  
preparino agli esami senza aver frequentato corsi in governo né pubblici  
e quindi la spesa essendosi da ogni università. Non crede possibile stabilire  
gradazione fra le carriere rispetto alla spesa, salvo che in favore della carriera  
merito dell'impiego.

Replya il Dep. Masparani che l'inconveniente di cui poco si preoccupa  
il Dep. Borio, è frequentato nella provincia meridionale; secondo attestano i loro rappre-  
sentanti. Crede poi che fra le carriere meno lucrose debba amoveresi per quella dei medi-  
ci, e debba quindi ridursi la spesa anche in beneficio dei giovani che alla medicina si addicono;  
ne formulazione proposta.





Risponderò alla questione e debbo almeno introdurre una gradazione nelle tassa universitarie avuto riguardo alle diverse carriere, concordando che per il beneficio di una distinzione si accordi agli allievi delle Scuole Normali, come a quelli che si dedicano all'insegnamento e per i cavalieri meno licenziati.

Rispetto alla facoltà di scienze e lettere, opera il Dey Tunes che esse funzionano per ora in modo analogo alle Scuole Normali e devono quindi essere alla medesima parità nell'aspetto benefizio.

Il Dey Bruchesi abbella l'insufficiente ordinamento di tali facoltà che porrebbe non omettere di un privilegio cui non corrisponde l'entità della loro bontà.

Replie il Dey Tunes che ad ogni modo, <sup>stante lo scarso numero</sup> ~~deficit~~ di vero Scuole Normali, è per recuperare provvedere a che altri Istituti, quali appunto sono la Facoltà di Scienze e Lettere, suppliscano un bastevole numero d'insegnanti.


Il Dey Bruchesi per concetto crede che si riduca alle sole Scuole Normali il beneficio della scolarità e del modo di frequentazione.

La rivista in favore della Facoltà di Scienze e Lettere è usata a partito ~~per il partito~~ e adottata a unanimità meno un voto.

Concordasi che <sup>il numero delle</sup> la tassa sia per la Facoltà di Scienze e Lettere sia per le Scuole Normali sia ~~adotta~~ <sup>adotta</sup> a metà.

Prevedesi quindi alla nomina del Commissario che si fa saltare nella persona del Deputato Tunes.

La seduta è levata alle ore 12 1/2 pom.

Il Segretario  




## Progetto di legge.

### Articolo 1°

Remane restando le disposizioni degli articoli 1°, 3° e 5°, in quanto non sono espressamente derogate, della legge 30 luglio 1862, a cominciare dall'anno scolastico 1865-1866 le tasse universitarie saranno regolate a norma della Tabella A qui unita.

### Articolo 2°

Le tasse scolastiche per i Licei Governativi, a cominciare dalla stessa epoca, saranno regolate a norma dell'annessa Tabella B. e versate integralmente nelle Casse dello Stato.

I candidati provenienti da scuole pubbliche non pareggiate, da scuola paterna o da scuole private, per aver ammessi agli esami di licenza nei predetti istituti governativi saranno obbligati a pagare, oltre la tassa normale, una soprattassa eguale ad essa il cui provento andrà diviso per parti uguali fra i membri componenti la Giunta esaminatrice.

### Tabella A.

Casse nelle Università Governative.

Esami di ammissione	L. 50.
Iscrizione annua	100
Esame finale	150

Tabella B.

Scosse nei Licei Governativi.

Esami d'ammissione . . . . . L. 15.

Iscrizione annua . . . . . " 30.

Esami di licenza . . . . . " 30.

Allegato 05° 1°

Calcolo del prodotto delle nuove tasse  
scolastiche.

Casse Universitarie

Somma attualmente iscritta nel bilancio dell'entrata Cap. 24 L. 500,000

Nuove Casse

La statistica dell'anno 1862-63, il cui specchio riassuntivo va annesso all'annuario del corrente anno dà una frequenza nelle Università dello Stato di 13,588 studenti ed uditori, il numero di 1,545 esami d'ammissione, il numero di 1932 gradi accademici conferiti.

Bisogna fare le debite deduzioni delle Università libere di Ferrara, Camerino, Urbino e Perugia; bisogna tener conto della speciale condizione dell'Università di Napoli, bisogna infine prevedere una diminuzione nella frequenza della scolaresca.

Sopra tali basi adunque si fondarono le seguenti ipotesi:

1,500 esami d'ammissione L. 50	L. 75,000
1,800 esami per collazione di gradi a L. 150	„ 270,000
14,000 iscrizioni annue a L. 100	„ 1,400,000
	<hr/>
Totale	L. 1,745,000

Deduzione del 10 p. % per le dispense „ 174,500 |

Altro fondo a calcolo da dedursi per rimborsi  
agli alunni che frequentano corsi liberi „ 270,500 |

Resta netta la somma L. 1,300,000

Differenza in più sulla somma ora presentata in  
bilancio L. 800,000 |

## Casse scolastiche nei Licei Governativi

La statistica preaccennata reca nell'anno <sup>scolastico</sup> 1862-63 una frequenza di scolaresca di 4612 nei Licei. Or facendo le deduzioni delle Dispense sulla base di almeno 10 p. 100 e volendo tenere l'ipotesi entro le più miti proporzioni si suppone che nei 67 Licei Governativi la media della scolaresca sia di 3000, gli esami d'ammissione 1000, quelli di licenza 2000.

Sopra tali basi si avrebbero i seguenti risultamenti:

### Licei

1000 esami d'ammissione a £15	-----	£ 15,000
3000 iscrizioni annue a " 30	-----	" 90,000
2000 esami di licenza a " 30	-----	" 60,000
	-----	£ 165,000

### Riassunto

Prodotto delle Casse Universitarie	-----	£ 1,300,000
id delle Casse nei Licei	-----	" 165,000
	-----	Totale £ 1,465,000

Somma ora iscritta in bilancio (compresi anche i ginnasi)	-----	" 645,000
	-----	Differenza in più £ 820,000



*Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato  
per la Pubblica Istruzione,  
Abbiamo Decretato e Decretiamo:*

*Art. Unico.*

*Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione  
è autorizzato a presentare al Parlamento Nazionale un Progetto di Legge concernente  
le Casse Universitarie e Locali.*

*La presente ha l'effetto di Legge.*

*Il presente Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente  
Decreto.*

*Dato a Torino, addì 27. Novembre 1864.*

*Ministro*

N° 279

Progetto di legge presentato dal Ministro  
alle Camere pubbliche / Notizie

Relazione intorno alle tunc Unioaitone e di caale

Tratta del 28. Aprile 1866.

*[Faint, mostly illegible handwritten notes and scribbles, possibly including the name 'G. B. ...' and other illegible text.]*